

Attività commerciale e non commerciale

Tra i principi fondamentali della Riforma del Terzo Settore vi è lo "sdoganamento" dell'attività commerciale che è finalmente esercitabile da qualsiasi [ente del Terzo Settore](#). Bisogna distinguere due concetti fondamentali: il primo è la **commercialità di singoli ambiti di attività** (riscontrabile confrontandosi con ciò che riporta l'articolo 79, comma 2 del Codice); il secondo è la **commercialità generale dell'ente** (cfr. art 79, c 5, Codice del Terzo Settore). Si consideri, inoltre, che qui si parla di commercialità solo in riferimento all'IRES e non all'IVA che segue tutt'altri principi, non modificati dalla normativa del [Codice del Terzo Settore](#).

Le [Imprese Sociali](#), a prescindere dallo status civilistico, sono enti commerciali, mentre [Associazioni](#) e [Fondazioni](#), vedono determinare la propria posizione in base al tipo di entrata.

Quali sono le attività non commerciali

Il Codice del Terzo Settore considera non commerciali le seguenti attività (art. 79):

- le [attività di interesse generale](#) (art 5), anche se convenzionate, accreditate, contrattualizzate, con amministrazioni pubbliche nazionali o sovranazionali, purché svolte a **titolo gratuito**, o dietro **corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto conto dei **contributi pubblici** e salvo gli importi di **partecipazione alla spesa** previsti dall'ordinamento: i ricavi non devono superare del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta per un massimo di due anni consecutivi;
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte direttamente dagli enti o da essi affidate a università e altri organismi di ricerca purché gli utili siano reinvestiti **nell'attività** stessa o nella diffusione dei risultati. Nel caso di enti ex IPAB gli utili devono essere finalizzati alla ricerca o all'attività socio-sanitaria dell'ente e non possono portare compensi agli organi amministrativi;
- le [raccolte pubbliche](#) effettuate occasionalmente anche mediante **offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori**, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i **servizi in convenzione o accreditamento** con amministrazioni pubbliche;
- le entrate derivanti da **contributi, sovvenzioni, liberalità**;
- **quote e contributi** associativi;

Esclusivamente per le [Organizzazioni di Volontariato](#) non si considerano commerciali:

- **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

- **attività di somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Esclusivamente per le [Associazioni di Promozione Sociale](#) non si considerano commerciali:

- **le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici** nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi;
- **le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute** prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
- **le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- se l'associazione gode del riconoscimento delle finalità assistenziali da parte del Ministero dell'Interno **la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale** da bar ed esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, se tale attività è complementare a quella istituzionale e senza avvalersi di alcuno strumento pubblicitario.

Quali sono le attività commerciali

Il Codice del Terzo Settore considera attività commerciali (art. 79):

- le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nei confronti degli associati e dei, familiari e conviventi degli stessi verso **pagamento di corrispettivi specifici**;
- le **attività di interesse generale** (art. 5) se svolte in modo differente da quanto previsto dall'art. 79 comma 2;
- le [attività diverse](#) di cui all'art. 6.

Quando un ente del Terzo Settore diventa commerciale

Un ente del Terzo Settore diventa commerciale quando **i ricavi delle attività commerciali superano i proventi delle attività non commerciali**. Il passaggio da una categoria all'altra avviene nel periodo d'imposizione in cui cambia il bilanciamento tra le due tipologie di entrate.

Le Imprese Sociali sono sempre **enti commerciali**.

Riferimenti di legge

- [Codice del Terzo Settore \(in particolare art. 5, 6, 7, 79\)](#)

